



Comune di Modena

Servizio Tributi

OMISSIONI
RAVVEDERSI E' POSSIBILE

RAVVEDIMENTO OPEROSO
MODALITA' E TERMINI

I M U

2020

Ravvedimento operoso

- Art. 13, D.Lgs. 472/1997 – e successive modificazioni.
- Art. 1, comma 20 lett. a) e 22, Legge n. 220/2010 che fissa l'entrata in vigore di nuove sanzioni per le violazioni commesse a decorrere dall' 1/2/2011
- Art. 23, comma 31, D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito nella Legge 111/2011 che istituisce il “ravvedimento sprint” per omesso versamento, esteso poi dalla legge n. 44 del 26/4/2012 a tutte le tipologie di violazioni.
- Art. 1, comma 637, Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che introduce per i tributi locali il “ravvedimento intermedio”.
- D.Lgs. 24/9/2015 n. 158 Revisione del sistema sanzionatorio a decorrere dall'anno 2017, di cui è stata anticipata l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016 da
- Art. 1, comma 133, Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016)

L'anticipo della decorrenza del nuovo sistema sanzionatorio in considerazione dell'applicazione del principio del favor rei vale anche per le violazioni commesse prima dell' 1/1/2016 e ancora ravvedibili.

Es: saldo Imu e Tasi 2015 scadenza 16/12/2015: fino al 31/12/2015 valgono le vecchie regole, dall'1/1/2016 in vigore le nuove regole.

- Art. 3-ter D.L. 30/4/2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28/6/2019, n. 58 che differisce il termine per la presentazione della dichiarazione ministeriale IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei tributi.

In vigore già dal 2019 per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 2018.

- Art. 10-bis D.L. 26/10/2019, n. 124 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020) convertito con modificazioni nella Legge 19/12/2019 n.157 che abolendo la limitazione ai tributi erariali del ravvedimento operoso *lunghissimo di cui alle lettere b-bis e b-ter* dell'art. 13 del D.Lgs. 472 lo estende anche ai tributi locali.
- Art. 1, comma 769, Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che riporta al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei tributi la presentazione della dichiarazione ministeriale IMU.

FINALITA' del RAVVEDIMENTO ⇒ consente di **regolarizzare** le violazioni sostanziali e formali che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo, con **applicazione** di **sanzioni ridotte**, a condizione che l'**adempimento omesso** o irregolare venga regolarizzato entro determinati termini. Il ravvedimento non è applicabile se la violazione è già stata **constatata** o siano iniziate **ispezioni** o **verifiche** o altre attività amministrative delle quali l'autore della violazione abbia avuto **formale conoscenza**.

AVVERTENZA: Il ravvedimento per i fabbricati di categoria D deve essere effettuato in considerazione dell' IMU dovuta allo Stato e al Comune se è stata deliberata un'aliquota superiore a quella ordinaria del 7,6 per mille.

RAVVEDIMENTO SPRINT

Con il ravvedimento “sprint” **valido per tutte le tipologie di violazione** e che riguarda i primi 14 giorni di ritardo la sanzione prevista si riduce ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

Con la Legge di Stabilità 2016 a decorrere dall'1/1/2016 per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15% con la conseguente variazione delle sanzioni previste per il ravvedimento.

ES: per omesso versamento la sanzione prevista per i primi 30 giorni di ritardo passa dal 3 all'1,5% e nei primi 14 giorni si riduce come sottoindicato:

Giorni

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

Sanzione

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,9 % | 1 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,4 % |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|

TIPO DI VIOLAZIONE :

OMESSO VERSAMENTO art.13 D.Lgs. 472/97

- **“termine sprint”** dal primo al quattordicesimo giorno dalla data in cui il pagamento dell'imposta doveva essere eseguito.

I termini pertanto risultano essere:

ACCONTO (16/6) **dal** 17/06/2020 al 30/06/2020

SALDO (16/12) **dal** 17/12/2020 al 30/12/2020

SANZIONI E PAGAMENTO

sanzione ridotta dello **0,1 %** per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno sull' imposta non versata (vedi schema pagina precedente) + l' imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta

- **“termine breve”** dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla data in cui il pagamento dell'imposta doveva essere eseguito (*lettera a*).

I termini pertanto risultano essere:

ACCONTO (16/6) **dal** 01/07/2020 al 16/07/2020

SALDO (16/12) **dal** 31/12/2020 al 15/01/2021

SANZIONI E PAGAMENTO

1/10 del 15% = **1,5%** sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

- **“termine intermedio”** dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno dalla data in cui il pagamento dell'imposta doveva essere eseguito (*lettera a-bis*)

I termini pertanto risultano essere:

ACCONTO (16/6) **dal** 17/07/2020 al 14/09/2020

SALDO (16/12) **dal** 16/01/2021 al 16/03/2021

SANZIONI E PAGAMENTO

1/9 del 15% = **1,67%** sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta

- **“termine lungo”** entro il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno d'imposta in cui si è verificata l'omissione (*lettera b*)
cioè fino al 30/06/2021

SANZIONI E PAGAMENTO

1/8 del 30% = **3,75%** sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta

- **“termine lunghissimo”** entro il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (*lettera b-bis*)
cioè fino al 30/06/2022

SANZIONI E PAGAMENTO

1/7 del 30% = **4,29%** sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta

- “termine ultrabiennale”

oltre il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (*lettera b-ter*)

cioè fino al 31/12/2025 (termine di decadenza degli accertamenti per l'anno 2020)

SANZIONI E PAGAMENTO

1/6 del 30% = **5%** sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta

Interessi giornalieri : conteggiati dal giorno successivo alla scadenza del versamento al giorno del pagamento compreso.

Tasso legale interessi:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| dall'1/1/2015 | fissato al 0,50% |
| dall'1/1/2016 | fissato al 0,20% |
| dall'1/1/2017 | fissato al 0,10% |
| dall'1/1/2018 | fissato al 0,30% |
| dall'1/1/2019 | fissato al 0,80% |
| dall'1/1/2020 | fissato al 0,05% |

Modalità di calcolo:

imposta dovuta X tasso di interesse X giorni di ritardo

36500

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F/24 o l'apposito bollettino di c/c postale, **barrando il riquadro riservato al ravvedimento.**

L'**imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati** e versati con lo stesso **codice** tributo relativo alla tipologia di immobile a cui si riferisce il versamento.

OMESSA DICHIARAZIONE art.13 D.Lgs. 472/97

– **90 gg.** dalla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata (*lettera c*)
si ricorda che nei primi 14 gg. opera il ravvedimento sprint secondo i termini indicati in premessa

dal 01/07/2021 al 28/09/2021 è possibile ravvedere l'omessa dichiarazione IMU per l'anno 2020: infatti

la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni e quindi per l'anno 2020 le dichiarazioni devono essere presentate entro il **30/06/2021**

Se la dichiarazione viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine e pertanto entro il **30/07/2021** la sanzione è ridotta della metà (art. 16 Dlgs 158/2015)

Si ricorda che fino al 31/3/2021 è aperto il termine per ravvedere l'omessa dichiarazione IMU per l'anno 2019

SANZIONI E PAGAMENTO

Dichiarazione presentata entro 30/07/2021 con omesso versamento

1/10 del 50% = **5%** sull'imposta non versata con un minimo di € 5,00 + imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta .

Dichiarazione presentata dopo il 30/07/2021 ed entro il 28/09/2021 con omesso versamento

1/10 del 100% = **10%** sull'imposta non versata con un minimo di € 5,00 + imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta

Omessa dichiarazione con corretto pagamento

1/10 di € 50 = € 5,00 senza interessi.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F/24 o l'apposito bollettino di c/c postale, barrando il riquadro riservato al ravvedimento.

Alla dichiarazione va allegata copia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle annotazioni la seguente frase: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione", con la specifica, se necessaria, delle parti della somma complessivamente versata ripartita a titolo di IMPOSTA, INTERESSI e SANZIONE.

INFEDELE DICHIARAZIONE art.13 D.Lgs. 472/97

1. SANZIONI E PAGAMENTO:

- **90 gg.** dal termine di presentazione della dichiarazione (*lettera a-bis*)

si ricorda che nei primi 14 gg. opera il ravvedimento sprint secondo i termini indicati in premessa

SANZIONI E PAGAMENTO

1/9 del 50% = **5,55%** sull'imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 5,55 + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

- **“termine lungo”** entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (*lettera b*)

SANZIONI E PAGAMENTO

1/8 del 50% = **6,25%** sull'imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 6,25 + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

- **“termine lunghissimo”** entro il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (*lettera b-bis*)

SANZIONI E PAGAMENTO

1/7 del 50% = **7,14%** sull'imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 7,14 + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

- **“termine ultrabiennale”**

oltre il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (*lettera b-ter*)

cioè entro il termine di decadenza degli accertamenti per l'anno di riferimento.

Col ravvedimento ultrabiennale è ancora possibile ravvedere l'infedele dichiarazione 2015

SANZIONI E PAGAMENTO

1/6 del 50% = **8,33%** sull'imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 8,33 + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F/24 o con l'apposito bollettino di c/c postale, barrando il riquadro riservato al ravvedimento.

2. DICHIARAZIONE:

Alla dichiarazione rettificativa va allegata copia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle annotazioni la frase: “Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione” e specificandovi l'importo della somma complessivamente versata ripartita a titolo di IMPOSTA, INTERESSI e SANZIONE.

CODICI TRIBUTO IMU DA UTILIZZARE NELLA COMPILAZIONE DEL MOD. F/24

codice comune: **F257**

codici tributo: **3912** abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze
COMUNE **3914** terreni agricoli
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (dall' anno 2020)
3916 aree fabbricabili
3918 altri fabbricati
3930 fabbricati ad uso produttivo gruppo “D” incremento Comune
3939 fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita (dall' anno 2020)

codici tributo: **3925** fabbricati ad uso produttivo gruppo “D”
STATO

CODICI TRIBUTO TASI DA UTILIZZARE NELLA COMPILAZIONE DEL MOD. F/24

(per le annualità fino al 2019)

3958 abitazione principale e relative pertinenze
3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 aree fabbricabili
3961 altri fabbricati

le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta

Per informazioni: ufficio I.M.U. –T.A.S.I. Via Santi 40
Tel. 059/2032614

orari di apertura:

mercoledì ore 8,30 –13,00

lunedì e giovedì mattina ore 8,30 -13,00 pomeriggio ore 14,30 – 18,00

INFO: www.comune.modena.it/tributi